

indice

editoriale

- 493 MARIA VITTORIA BALLESTRERO
Il blocco dei licenziamenti. Le ragioni, i tempi e i modi di una misura controversa

saggi

- 509 GIORGIO FONTANA
Riflessioni minime sulle tutele del lavoro in epoca di epidemia (e di “post-liberismo”)
- 539 CHARLES F.X. SZYMANSKI
Gli Stati Uniti al passo con l’Unione europea: l’inclusione dell’orientamento sessuale nel diritto antidiscriminatorio
- 559 GIUSEPPE GENTILE
La tutela del reddito nella liquidazione giudiziale: l’incerto destino dei lavoratori sospesi
- 577 PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM
Alcune considerazioni sulla sentenza EPSU nella prospettiva del diritto costituzionale dell’Unione europea
- 603 MILENA ANNA IMPICCIATORE
La formazione per l’occupazione nel mercato del lavoro che cambia

giurisprudenza

- 623 RAFFAELLO SANTAGATA
Trasferimento collettivo e discriminazione su base sindacale: legittimazione ad agire e prova
(Commento a Cassazione 2 gennaio 2020 n. 1)

- 643 EMILIA D'AVINO
La tutela dei lavoratori irregolari nelle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria a partire dal “decreto Uber”
(Commento a Tribunale di Milano 27 maggio 2020 n. 9)
- 665 CARLA PANSINI
I nuovi confini applicativi dell'amministrazione giudiziaria delle aziende
(Commento a Tribunale di Milano 27 maggio 2020 n. 9)

osservatorio

- 683 WANDA FALCO
Il contratto di prossimità: una panoramica a nove anni dalla l. 148/2011
- 697 LUIGI CAVALLARO
Sulle conseguenze del licenziamento intimato “blocco durante”: una nota

lavoro e ... tv

- 707 EMANUELE DAGNINO
Una sitcom come glossario del diritto del lavoro e delle relazioni industriali?
Il caso Superstore
- 713 *Notizie sugli autori*
- 715 *Abbreviazioni*
- 717 *Indice annata 2020*
- 725 *Indice autori 2020*

In quest'anno sono stati sottoposti a referaggio, con esito positivo, i contributi di:

Edoardo ALES, Valentina ANNIBALI, Arianna AVONDOLA, Lucia D'ARCAN-
GELO, Emilia D'AVINO, Michele FAIOLI, Giorgio FONTANA, Oscar GENOVESI,
Andrea GENTILE, Giuseppe GENTILE, Milena Anna IMPICCIATORE, Pasquale
MONDA, Valeria NUZZO, Carla PANSINI, Mari Teresa SALIMBENI, Raffaello
SANTAGATA, Charles F.X. SZYMANSKI, Pieter-Augustijn VAN MALLEGHEM,
Carlo ZOLI

Il referaggio è stato effettuato da:

Crisitina ALESSI, Amedeo ARENA, Gian Guido BALANDI, Maria Vittoria BAL-
LESTRERO, Stefano BELLOMO, Marco BIASI, Silvia CIUCCIOVINO, Vincenzo
FERRANTE, Giorgio FONTANA, Stefano GIUBBONI, Donata GOTTARDI, Gian-
franco IZZO, Andrea LASSANDARI, Vito LECCESE, Carlo LONGOBARDO, Giu-
seppe LUDOVICO, Sandro MAINARDI, Giampiero PROIA, Roberto ROMEL,
Maria Luisa VALLAURI

table of contents

editorial

- 493 MARIA VITTORIA BALLESTRERO
The Blocking of Dismissals. The Reasons, Times and Ways of a Controversial Measure

articles

- 509 GIORGIO FONTANA
Short Reflections on Labour Protection in an Era of Epidemics (and ‘Post-Liberalism’)
- 539 CHARLES F.X. SZYMANSKI
USA Keep Pace with the European Union: The Inclusion of Sexual Orientation in Employment Discrimination Law
- 559 GIUSEPPE GENTILE
The Protection of Income in Judicial Liquidation: The Uncertain Fate of Suspended Workers
- 577 PIETER-AUGUSTIJN VAN MALLEGHEM
Some Thoughts on the EPSU Decision from the Perspective of EU Constitutional Law
- 603 MILENA ANNA IMPICCIATORE
Training for Employment in the Changing Labour Market

case law

- 623 RAFFAELLO SANTAGATA
Collective Transfer and Trade Union Discrimination: Legitimacy to Act and Proof
(Comment to Cassazione’s judgement 2 January 2020 n° 1)

- 643 EMILIA D'AVINO
The Protection of Irregular Workers in Companies Subject to Judicial Administration Starting from the 'Uber Decree'
(Comment to Milan Tribunal's Judgement 27 May 2020 n° 9)
- 665 CARLA PANSINI
The New Application Boundaries of the Judicial Administration of Companies
(Comment to Milan Tribunal's Judgement 27 May 2020 n° 9)

observatory

- 683 WANDA FALCO
The Proximity Collective Agreement: An Overview Nine Years after Act 148/2011
- 697 LUIGI CAVALLARO
On the Consequences of the Dismissal Ordered 'During the Blocking': A Note

labour and ... tv

- 707 EMANUELE DAGNINO
A Sitcom as a Glossary of Labour Law and Industrial Relations? The Superstore Case
- 713 *Authors' information*
- 715 *Abbreviations*
- 717 *Table of contents 2020*
- 725 *Authors of 2020*

In this year the contributions written by the following authors have been successfully subjected to peer review:

Edoardo ALES, Valentina ANNIBALI, Arianna AVONDOLA, Lucia D'ARCAN-
GELO, Emilia D'AVINO, Michele FAIOLI, Giorgio FONTANA, Oscar GENOVESI,
Andrea GENTILE, Giuseppe GENTILE, Milena Anna IMPICCIATORE, Pasquale
MONDA, Valeria NUZZO, Carla PANSINI, Mari Teresa SALIMBENI, Raffaello
SANTAGATA, Charles F.X. SZYMANSKI, Pieter-Augustijn VAN MALLEGHEM,
Carlo ZOLI

The referees have been:

Crisitina ALESSI, Amedeo ARENA, Gian Guido BALANDI, Maria Vittoria BAL-
LESTRERO, Stefano BELLOMO, Marco BIASI, Silvia CIUCCIOVINO, Vincenzo
FERRANTE, Giorgio FONTANA, Stefano GIUBBONI, Donata GOTTARDI, Gian-
franco IZZO, Andrea LASSANDARI, Vito LECCESE, Carlo LONGOBARDO, Giu-
seppe LUDOVICO, Sandro MAINARDI, Giampiero PROIA, Roberto ROMEL,
Maria Luisa VALLAURI

Giorgio Fontana

Riflessioni minime sulle tutele del lavoro
in epoca di epidemia (e di “post-liberismo”)

Sommario: **1.** Il contesto è la crisi globale: la “*polycrise*”. **2.** Nuove tendenze nel diritto del lavoro? **3.** I contratti a termine. La ritrovata stabilità e la liberalizzazione (temporanea?) nella legislazione d'emergenza. **4.** Il lavoro autonomo “post-liberista”. Le norme di parificazione. **5.** Le provvidenze per i lavoratori autonomi nella legislazione per l'emergenza Covid. **6.** Reddito di cittadinanza e sostegno al reddito prima e dopo il Covid-19. **7.** Conclusioni.

1. Il contesto è la crisi globale: la “polycrise”

Capire dove sta andando il diritto del lavoro era un *rebus* prima, all'indomani della crisi economica e sociale del 2007-2008, e a maggior ragione lo è oggi, dopo il grande evento inatteso dell'epidemia globale che mette a rischio la sicurezza collettiva e costringe le comunità a misurarsi con problemi inediti, probabilmente a darsi una nuova scala di bisogni e di priorità. Niente è già dato: a riflessioni che inducono una profonda (e forse giusta) rimeditazione dei “fondamentali” della nostra costruzione sociale, si contrappongono punti di vista meno radicali e più attenti alle compatibilità del sistema. Lo stesso avviene nell'ambito della dottrina giuslavorista. La “schizofrenia” del dibattito è lo specchio di una più generale divaricazione culturale fra i fautori della continuità e coloro che invece ritengono ineludibile un aggiornamento radicale, da cui discendono anche diverse proposte regolative¹. Ed anche nella

¹ Sono oramai innumerevoli gli studi e gli approfondimenti sull'epidemia Covid. La stessa origine della pandemia è stata messa in relazione a fenomeni sociali ed economici di cui si discute da tempo, come l'inquinamento e lo sfruttamento selvaggio della natura in nome di uno sviluppo senza controlli e limiti (v. ad esempio SCILLITANI, *Aids, Herdra, Nipra, Ebola, Lyme, Sars, Mers, Covid...*, in *www.scienzaimrete.it*, 18/3/2020). Un volume divenuto in poco tempo un cult è quello di QUAM-

sfera politica e legislativa, a ben vedere, si alternano linee di continuità e di discontinuità che non è sempre facile decifrare².

Si tratta di temi “incandescenti”, che si collocano, quale che sia l’opinione al riguardo, sul crinale di una revisione radicale del paradigma della crescita che ha caratterizzato le società industriali dell’Occidente, a cui si è piegata la stessa legislazione del lavoro. Non si può negare infatti che queste vicende – la crisi sanitaria e la sua scaturigine – offrono argomenti importanti alla critica sui limiti dello sviluppo, rendendo molto attuali le opere di autori dimenticati come Ivan Illich, che sembrano oggi quasi profetiche, e ci inducono a riflettere sulla “mortale inversione dei mezzi in fini” che caratterizza la nostra economia³. D’altra parte, non sono intellettuali suggestionabili ma personalità istituzionali autorevoli ad affermare che il drammatico passaggio di questi mesi rappresenta “una crisi senza precedenti nella storia recente, che mette a dura prova l’organizzazione dell’economia e della società”, amplificando, fra l’altro, le disuguaglianze sociali⁴. Parlare di svolta “epocale”,

MEN, *Spillover*, tradotto in italiano da Adelphi, che pone l’accento sugli habitat degradati, esposti a nuove malattie e a calamità naturali: come scrivono PENDERGRASS e VETTESE, *The Climate Crisis and Covid-19 are inseparable* (v. *Jacobin*, in data 31/5/2020). Fra i contributi più interessanti, secondo il punto di vista dell’autore, quanto meno nella pubblicistica italiana, v. DI CESARE, *Virus sovrano?*, Bollati Boringhieri, 2020 e MAFFETTONE, *Il quarto shock. Come un virus ha cambiato il mondo*, Luiss University Press, 2020. Di recente un volume collettaneo che raccoglie scritti molto qualificati di diversa provenienza e orientamento è pubblicato da Laterza ed. Roma-Bari, 2020, con il titolo evocativo *Il mondo dopo la fine del mondo* con i contributi, fra gli altri, di AZZARITI, BARCA, CROUCH, CASSESE, DASSÙ, FRANZINI, LUCIANI, PIANTA, PRODI, RODRIK, SARACENO, VIESTI, ZAGREBELSKY.

² Su questi temi si veda il recente lavoro-proposta di CARUSO, DEL PUNTA, TREU, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in *WP CSDLE “Massimo D’Antona”*, aprile 2020.

³ ILLICH, *La convivialité*, Seuil, 1973, forse la più nota fra le sue opere, tradotta in Italia nel 1974 da Mondadori, pubblicata più recentemente da Rededizioni, ultima ristampa 2014, qui p. 71. La riflessione di ILLICH sull’industrialismo e sul capitalismo contemporaneo, la sua critica radicale al produttivismo e al consumismo (che, sosteneva in epoca così lontana, “produce crisi economiche”) fa di questo autore uno dei teorici più importanti dell’ecologismo e della “nuova sinistra”. Un altro autore che appartiene a questo stesso filone di pensiero, come Alain CAILLÉ, esponente di punta del pensiero “antiutilitarista”, ha proposto una lettura della crisi pandemica come crisi della *hybris* – “...de notre désir de toute-puissance et de la démesure propres à notre civilisation” – ossia della nostra presunzione, come civiltà, di possedere gli “attributi del dio” e di poter dominare e disporre dell’ambiente naturale e della vita stessa (v. l’intervista a *Liberation* il 22 maggio 2020). Di CAILLÉ si veda, fra l’altro, *Critica della ragione utilitaria*, pubblicato da Bollati Boringhieri, Torino, 2005. I fatti sembrano dargli ragione, purtroppo. Il crollo delle certezze avviene giorno dopo giorno sotto i nostri occhi, mentre si chiude e va alle stampe il numero di questa rivista.

⁴ Sono le affermazioni del Governatore della Banca d’Italia nelle Considerazioni conclusive del 28 maggio 2020 dell’Assemblea dei soci di Banca Italia.

che mette in discussione il nostro rapporto con il mondo, non pare dunque azzardato: come osserva Natalino Irti il “dopo” non potrà essere “un banale ritorno al “prima”, considerando “lo schianto del circolo economico produzione-consumo”⁵.

Tutto sembra evocare un cambiamento fondamentale nel rapporto fra economia e società, una nuova “economia politica” che potremmo chiamare “sostenibile”, oppure, per usare una definizione meno ambigua, “post-liberista”; che certo non potrà liberarci da quella che Hoogendijk ha definito la “compulsione alla crescita”⁶ (produrre sempre più di quanto si è ricevuto) ma almeno aiutarci a governarla razionalmente e più equamente⁷.

Del resto la riflessione sulla crisi globale non nasce oggi e da parte di molti studiosi si discute in modo concreto della “difesa della società” in termini di doveri e di responsabilità individuali e collettive⁸.

Naturalmente, l’idea o l’impressione di un cambiamento culturale così importante può destare certamente perplessità e legittimamente si può pensare che sia più giusto rimanere fedeli alla vecchia logica “produttivista”, che ha rappresentato l’ancoraggio del diritto del lavoro degli ultimi decenni⁹. Non sarebbe una sorpresa, del resto, scoprire che il cordone ombelicale del

⁵ Si veda l’intervista a Natalino IRTI pubblicata dal *Corriere della Sera* il 29 maggio 2020.

⁶ HOOGENDIJK, *L’Indispensable révolution économique*, Libre et solidaire, 2016.

⁷ L’orientamento critico verso la società dei consumi e il paradigma della crescita è oramai ricco e articolato, così come il punto di vista “antiutilitarista”, a cui si è accennato in precedenza, annovera autori importanti come MARCEL MAUSS, ALAIN CAILLÉ, SERGE LATOUCHE, oltre al già citato IVAN ILLICH, e nel nostro paese studiosi come SALSANO e ZAMAGNI, riannodandosi al filone dell’economia civile, che ha radici antichissime, fin dal GENOVESI. Il pontificato di FRANCESCO BERGOGLIO ha rilanciato a livello planetario la critica al capitalismo contemporaneo saldandola a questo filone di pensiero. Di BERGOGLIO si veda almeno, nella sua ricca riflessione, la recente enciclica *Fratelli tutti*, in cui, contro il “decostruzionismo” storico, prende posizione ancora una volta nei confronti della “perdita di senso della storia”, contro “la libertà umana [che] pretende di costruire tutto a partire da zero” dissolvendo in tal modo “la coscienza storica, il pensiero critico, l’impegno per la giustizia e i percorsi di integrazione” (v. punti 13 e 14). La critica di BERGOGLIO all’economia di mercato come è concepita oggi, è veramente corrosiva quando afferma che “certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti”, creando le vite “da scarto”, e quando ricorda che “ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto per lo sviluppo umano integrale” (punto 21).

⁸ In questa prospettiva si veda il volume a cura di SUPIOT e DELMAS-MARTY, *Prendre la responsabilité au sérieux*, Presses Universitaires de France, 2015.

⁹ Mi sembra che questo sia ad esempio il presupposto da cui muovono gli autori del *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, citato nella nota n. 2.

diritto del lavoro con l'industrialismo e con il mondo della produzione è ancora pulsante e che "il lavoro come ideologia" esercita un potere di attrazione tuttora vivo e presente. Tuttavia, la poliedricità della crisi e il suo carattere sistemico quasi ci costringe ad una postura critica, scettica, verso la riproposizione del sistema di capitalismo "globalista" fondato sulla così aggressiva accelerazione del processo di accumulazione e verso, naturalmente, la sua infrastruttura giuridica¹⁰. Come ha osservato Edgar Morin, quella odierna è una "polycrise" ed ignorare le cause e le conseguenze (le prime svelano le seconde) sarebbe un errore gravissimo: "*elle nous révèle la face infirme et vulnérable de la formidable puissance humaine, elle nous révèle que l'unification technoeconomique du globe a créé en même temps qu'une interdépendance généralisée, une communauté de destins sans solidarité*"¹¹.

Un tema così complesso impone il rinvio ad altri momenti e ad altre sedi, ma si può puntualizzare almeno che dell'emergenza pandemica si intravede la genesi insieme biologica e sociale, mettendo in discussione strutture sociali, modelli comportamentali, il cosmopolitismo insito nella società consumerista, il rapporto con l'ambiente naturale, per non parlare di ciò che ci è più vicino, come il mondo del lavoro e, ancora, di ciò che sembrava veramente sacro e intoccabile, come i fondamenti dello stato di diritto e della

¹⁰ Anche per evitare facili ma inconsistenti obiezioni, si precisa che quando parliamo di "limiti dello sviluppo", di problemi relativi alla crescita economica e, come si usa dire secondo una vulgata molto diffusa, di "decrescita", non si intende dire che il nostro mondo deve precipitare in un nuovo medioevo, né che deve subire una dequotazione del livello di sviluppo raggiunto, né ancora che si debba arrestare l'apparato produttivo ed industriale, ma, al contrario, che va incoraggiata una linea di ricerca che si apre ad un modello di sviluppo dal "volto umano", per assicurare il mantenimento, con le minori risorse disponibili, del livello di benessere raggiunto e per dar corso ad un processo economico e produttivo sostenibile ed equo. Non si tratta di un tema per "sognatori", ma di questioni che hanno oramai un rilievo politico-programmatico concreto, che solo chi non vuol vedere non vede (ancora) (v. *infra*).

¹¹ Le parole di MORIN ci descrivono il passaggio, il crinale dinanzi al quale si trova ora la civiltà europea e occidentale: "*La phagocytation du politique par l'économie, la phagocytation de l'économie par l'idéologie néolibérale, la phagocytation de l'intelligence réflexive par celle du calcul, tout cela empêche de concevoir les impératifs complexes qui s'imposent: ainsi combiner mondialisation (pour tout ce qui est coopératif) et démondialisation (pour sauver les territoires désertifiés, les autonomies vivrières et sanitaires des nations); combiner développement (qui comporte celui, positif, de l'individualisme) et en-veloppement (qui est solidarité et communauté) ; combiner croissance et décroissance (en déterminant ce qui doit croître et ce qui doit décroître). La croissance porte en elle la vitalité économique, la décroissance porte en elle le salut écologique et la dépollution généralisée. L'association de ce qui semble contradictoire est ici logiquement nécessaire*". Le citazioni tratte dall'intervista rilasciata da Edgar MORIN a *Liberation* il 28 marzo 2020.

democrazia stessa¹². Azzariti ha ricordato l'ammonimento di Hanna Arendt, quando scriveva, in relazione all'incubazione dei regimi autoritari, che "coloro che scelgono il male minore si dimenticano troppo in fretta che stanno comunque scegliendo il male", come per sottolineare la necessità di difendere, anche nel mare in tempesta, i principi di fondo della Costituzione ed evitare che "l'emergenza si faccia regola"¹³. Il problema dello "stato d'eccezione" non tocca però solo le libertà civili, tanto che si è parlato, addirittura, di "un'altra era costituzionale" inaugurata dopo l'avvento della pandemia¹⁴. Perché se è vero che la Costituzione prevede opportuni bilanciamenti e contrappesi¹⁵, resta la questione dei limiti, non solo da un punto di vista giuridico-formale e procedurale, ma anche – se non soprattutto – sul piano sostanziale. Non solo la malattia ma anche la cura sembra fare, paradossalmente, tanti danni ai nostri rapporti sociali, alla vita delle comunità e al nostro "tessuto" costituzionale. L'elenco dei diritti fondamentali incisi negativamente da parte di diversi centri di comando, non solo centrali ma anche locali, a diverso titolo competenti, è veramente lungo: dalla libertà di circolazione alla libertà di iniziativa economica privata, dal diritto di riunione alla libertà di culto e al diritto all'istruzione, finanche il diritto alle cure e all'assistenza sanitaria, ed altro ancora, compreso, naturalmente, il diritto al lavoro. Per il quale la questione della sicurezza presenta contrastanti sfaccettature, visto che, se da un lato c'è il problema delle limitazioni al diritto al lavoro – un diritto che dà sicurezza – dall'altro il lavoro è esso stesso fattore di rischio e quindi di insicurezza¹⁶. Forse proprio per questo, per l'intrinseca complessità del problema dal punto di vista lavoristico, la stagione dell'emergenza non ha portato al diritto del lavoro soltanto restrizioni dei diritti, per quanto innegabili e di grossa portata sul piano individuale e collettivo, ma,

¹² Fra gli autori che hanno commentato criticamente la limitazione dei diritti fondamentali, v. ALLEGRETTI, *Il trattamento dell'epidemia di "coronavirus" come problema costituzionale e amministrativo*, in *Forum QC*, 2020, 1, e AZZARITI, *Il diritto costituzionale d'eccezione*, in *Costituzionalismo.it*, 2020, 1. Nell'ambito giuslavorista si veda BELLAVISTA, *Normativa emergenziale e diritti fondamentali*, in BONARDI, CARABELLI, D'ONGHIA, ZOPPOLI L. (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, 2020.

¹³ AZZARITI, *op. cit.*

¹⁴ V. TRIPODINA, *La Costituzione al tempo del Coronavirus*, in *Costituzionalismo.it*, 2020, 1, p. 78 ss.

¹⁵ TRIPODINA, *op. cit.*

¹⁶ Si vedano al riguardo le considerazioni di CINELLI, *Il welfare al tempo della pandemia. Note a margine pensando al «dopo»*, in *RDSS*, 2020, p. 301 ss.

come per rispondere all'altro nodo problematico, anche tutele significative dei diritti sociali e misure di carattere solidaristico, che in parte rappresentano una prosecuzione di linee di tendenza già presenti e in parte sono delle novità, configurando un fenomeno "additivo" che non può non suscitare l'interesse di ogni giuslavorista¹⁷.

2. *La crisi e le nuove tendenze del diritto del lavoro*

Il diritto del lavoro, di fronte a questa straordinaria e nuova realtà, non può dirsi esonerato da una riflessione profonda sul rapporto che lo lega attraverso mille fili al resto della società, filtrata dalla consapevolezza della trasformazione epocale¹⁸. La crisi globale dà al problema della regolamentazione dei rapporti di lavoro una colorazione inedita, perché, come per tutte le scienze sociali, si è dinanzi al problema non soltanto di assecondare un semplice adattamento, ma a quello, ben più impegnativo, di ridefinirsi in funzione di una nuova visione del rapporto fra economia e società. Del resto anche la progettazione degli interventi futuri è proiettata già su prospettive di portata globale, mettendo al centro la crisi dell'ecosistema, da cui tutto dipende, come proprio l'epidemia da Covid-19 dimostra, non potendo essere disgiunta, come si è già accennato, dalla questione della sostenibilità del modello economico-produttivo vigente.

Prendiamo l'aspetto cruciale relativo alla questione ambientale. La Commissione europea¹⁹ indica l'obiettivo della trasformazione dell'economia e della società europea in direzione della sostenibilità: sono obiettivi ambiziosi, ma richiedono trasformazioni importanti e una poderosa riconversione produttiva²⁰. A voler dare ascolto alla Commissione – e salvo scoprire che si

¹⁷ GIUBBONI, *Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori*, in *LP*, 2020, p. 283 ss. ove si nota come in queste misure si può rintracciare "il fondamento saldo e affidante dei principi che sorreggono classicamente l'intero impianto del diritto alla salute e della sicurezza del lavoro". Dello stesso autore si veda pure, in termini analoghi, *Il diritto del lavoro dopo la pandemia: appunti per un'agenda progressista*, in *QG*, 2020, 2.

¹⁸ Per un contributo in tal senso v. BONARDI, CARABELLI, D'ONGHIA, ZOPPOLI L. (a cura di), *op. cit.*

¹⁹ COM (2019) 640 Final del 11/12/2019.

²⁰ Non bisogna dimenticare che per conseguire gli obiettivi di un'economia circolare a impatto climatico zero bisognerebbe trasformare l'intero settore industriale e tutte le catene di valore dell'economia europea, fermando le attività che hanno un impatto negativo.

tratta solo di “un libro dei sogni” – il piano per l’economia circolare nei prossimi anni dovrà guidare la transizione di tutti i settori. L’obiettivo principale è conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e la Commissione si è impegnata a proporre a breve la prima legge europea sul clima per stabilire i termini di una transizione “equa ed efficace”, affrontando temi come la “de-carbonizzazione del sistema energetico”, le nuove “infrastrutture intelligenti”, il tema della “povertà energetica”²¹.

Se percorriamo questa strada, i problemi della transizione, ossia come coniugare la necessaria de-industrializzazione di alcuni settori produttivi e la (altrettanto necessaria) tutela dei territori e dei lavoratori coinvolti, non potranno essere affidati solo alle misure di sostegno al reddito, senza contemplare il diritto al lavoro. Si tratta di una questione sociale enorme, all’orizzonte, che chiama in causa evidentemente anche il diritto del lavoro e la sua capacità di regolazione di fenomeni inediti che forse si affaceranno nel prossimo futuro.

Ma anche se restiamo nel campo propriamente “lavorista”, la revisione critica di alcuni postulati della società industriale e del lavoro (come, ad esempio, il collegamento fra lavoro salariato e riproduzione sociale) non pare essere una prospettiva molto lontana. L’iniziativa europea, per quanto ancora non concretizzata, del Sure (acronimo di *Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*, il fondo europeo per garantire il mantenimento dell’occupazione, per finanziare la riduzione dell’orario lavorativo e contenente analoghe misure per i lavoratori autonomi) attesta chiaramente la rottura di questo legame, ed evoca la necessità (e l’urgenza) di ripensare non solo il *welfare* in quanto tale, ma la stessa relazione fra lavoro e cittadinanza, tema su cui da tempo insiste uno studioso come Romagnoli, in modo da realizzare diversamente l’integrazione del singolo nella comunità solidale.

Il Sure (del quale l’Italia è fra i primi paesi a disporre l’attivazione: v. art. 36 d.l. n. 34/2020) dovrebbe intervenire, in particolare, per sostenere i regimi di riduzione dell’orario per le aziende in difficoltà, mediante un sostegno al

²¹ Nel contesto del *Green New Deal*, la Commissione ha adottato la Strategia dell’Unione Europea sulla biodiversità per il 2030 con la Comunicazione [COM (2020) 380 Final, del 20/5/2020]. La perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi sono ritenuti tra le minacce principali, anche per la nostra economia e per il lavoro stesso, che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio. La Commissione ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo l’istituzione di un piano europeo di investimenti (*European Green Deal Investment Plain*, EGDIP) e di un *Just Transition Mechanism* (JTM) per intervenire in questa direzione.

reddito dei lavoratori, subordinati ed autonomi, così da rispondere alle conseguenze socio-economiche della pandemia da Coronavirus. Si tratta di uno strumento che dovrebbe affiancare il regime di riassicurazione contro la disoccupazione involontaria, approvato dal Consiglio europeo del 19 giugno 2020²². È dunque un intervento sul mercato del lavoro europeo che rinvia ad un quadrante teorico molto distante dall'economia politica finora dominante e potrebbe dirsi, anzi, tipicamente neo-keynesiano²³. Da un lato il Sure supera la tradizionale dicotomia delle tutele e dall'altro si inserisce in un punto cruciale dei problemi attuali del lavoro, che tocca la questione della redistribuzione del lavoro socialmente necessario. Come dire: assicurare il diritto al lavoro, il ruolo sociale e la condizione di protezione che ne deriva, anche se la crisi restringe la base occupazionale, rendendo ancora più limitate le occasioni lavorative, già ridotte a causa dell'effetto sostitutivo delle nuove tecnologie.

La consapevolezza del carattere sistemico della crisi e le sue connessioni con il declino della società del lavoro paiono uscire dunque dalla riflessione intellettuale e farsi indirizzo molto concreto di governo della complessità, su cui si misura la prospettiva futura. Come riproporre, rinnovare o riformulare in questo contesto le categorie di riferimento del diritto del lavoro è aspetto fondamentale della riflessione giuslavorista già nel presente. Certo si potrebbe dubitare, anche con argomenti solidi, che il diritto del lavoro debba misurarsi con questi problemi e prendere posizione su argomenti così delicati e difficili, in cui si confrontano tesi ed opinioni estranee al bagaglio culturale del giurista positivo. La neutralità nei confronti dei “conflitti” nella sfera in senso lato “politica” è un vecchio dilemma, ma forse mai come ora da superare in positivo, tenendo conto della lezione della storia, visto che in passato proprio la presunta autonomia del diritto rispetto alle “questioni” assiologiche è stata considerata, in alcuni passaggi, responsabile dei ritardi culturali del nostro ordinamento giuridico²⁴.

Potrebbe quindi aprirsi una nuova stagione anche di riflessione giuridica per favorire un'apertura ai processi di cambiamento, riguardante allo stesso modo la sfera pubblica e quella privata, l'intervento dello stato sul mercato

²² V. COM (2020)139 Final, *Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the Covid-19 outbreak*.

²³ GIUBBONI, *Il diritto del*, cit.

²⁴ FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, 1999.

come l'ambito del rapporto di lavoro: "stato" e "mercato" non possono che essere collegati da un filo coerente ed è impensabile una divaricazione dei modelli regolativi, come se la tutela forte sul mercato possa coesistere (e anzi giustificare) la regolazione minima del rapporto. Keynes e Smith insieme non vanno d'accordo. Proprio la tendenza alla deresponsabilizzazione dei poteri privati rispetto ai "costi" sociali del processo economico ha rappresentato d'altra parte uno dei punti critici del modello di capitalismo affermatosi negli ultimi anni, che un grande intellettuale come Christopher Lasch ha definito come sintomatica della frattura fra le élite e le comunità di appartenenza²⁵. Non è quindi una strada da ripercorrere.

Anche se non è dato comprendere fin da ora con sufficiente lucidità il nuovo habitat che si sta creando per le relazioni giuridiche nel mondo del lavoro dopo la narrazione un po' fantastica che è stata alla base del culto per il cosiddetto post-fordismo²⁶, tutto lascia credere che si tratterà di un contesto e un clima molto diverso da quello dato dalla vecchia regolazione lavoristica del mercato. Questo lascia pensare la tendenza a ridurre l'impatto della flessibilità sul mondo del lavoro, a offrire una più ampia rete di protezione e di sostegno alle classi meno abbienti, ad allargare l'area del lavoro protetto, a esprimere una diversa considerazione del ruolo del contratto collettivo; sintomi, forse, del declino dell'*imprinting* "neo-liberale" del diritto del lavoro, a cui si va sostituendo la ricerca di nuovi schemi, ispirati ad una visione meno unilaterale del rapporto fra economia e società. Scrive Paolo Perulli in un suo recente contributo che la "crisi permanente...annunciata nel 2008, ricomparsa nel 2020 mostra l'incapacità di evitare la catastrofe da parte delle attuali élite"²⁷, ed uno dei suoi punti più evidenti sono, secondo questo autore, le filiere opache di produzione di valore in cui si realizzano "precarizzazione, insicurezza, scarsa qualità... *offshoring* e moltiplicazione delle occasioni di contagio epidemico"²⁸. Sono le filiere che hanno rappresentato

²⁵ LASCH, *La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia*, Feltrinelli, 2001.

²⁶ BARBERA, *Noi siamo quello che facciamo. Prassi ed etica dell'impresa post-fordista*, in *DLRI*, 2014, p. 631 ss. Sul "ritorno del realismo" si veda il dibattito ospitato nel volume DE CARO, FERRARIS (a cura di), *Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione*, Einaudi, 2012, ma anche, in una prospettiva più radicale, il volume di BADIOU, *Il risveglio della storia*, Ponte alle Grazie-Salani, 2012.

²⁷ PERULLI P., *Internalizzare, localizzare*, in *Il Mulino*, 2020, p. 434.

²⁸ Su questi temi v. il recente ed interessante volume di BRINO, *Diritto del lavoro e catene globali del valore*, Giappichelli, 2020.

il motore “competitivo” anche del nostro paese e dei distretti della cosiddetta “terza Italia”, dove si addensano non solo luci ma anche tanta opacità²⁹. Uscire da questo circolo perverso, per salvare il “capitalismo democratico”, sembra essere una delle sfide che ci attendono, ri-centrando i nostri modelli normativi non più, ossessivamente, sulla competitività e la crescita, ma sul benessere delle persone coinvolte, a vario titolo e in diverse forme, nella produzione di valore; benessere inteso in modo ampio e non solo, riduttivamente, in relazione al nuovo *welfare*, ma collegato alle relazioni concrete fra i protagonisti della produzione e del mercato, come diritto al *decent work*³⁰.

Questo contributo, destinato ad un ulteriore approfondimento, presuppone una fase di transizione che l'autore ritiene essere aperta e al tempo stesso ineludibile. In questa prospettiva, si cercherà di individuare e descrivere alcune linee di cambiamento e di discontinuità, viste sullo sfondo della crisi delle strutture giuridiche tradizionali, che si stagliano insieme a contrastanti tendenze, pure presenti. Sia per ragioni di sintesi che di razionalizzazione della ricerca, questa prima analisi si soffermerà su due o tre macro-fattori di rinnovamento del diritto del lavoro italiano, partendo dal lavoro temporaneo, in relazione al valore della sicurezza nel mondo del lavoro (paragrafo 3); per proseguire con il lavoro autonomo di “terza generazione” e con la tendenza all'allargamento dell'area sottratta all'autonomia privata, in relazione al valore dell'uguaglianza (paragrafo 4 e 5); infine, con riferimento al diritto sociale della garanzia del reddito come condizione di tutela universalistica nella crisi del lavoro, inasprita dall'emergenza Covid, che riguarda la dignità umana (paragrafo 6). La scelta di toccare questi tre argomenti è giustificata dalla convinzione dell'autore che il lavoro precario, con le sue disastrose conseguenze sociali, sia oggi terreno privilegiato della riflessione giuslavorista e che questi temi rappresentino bene, al tempo stesso, i meta-valori con cui il diritto del lavoro deve fare i conti, con la sua logica di mediazione dei conflitti, in ogni epoca: sicurezza, uguaglianza, dignità. Infine, una breve conclusione tirerà le fila del discorso.

²⁹ Per una raccolta di contributi critici che affrontano la questione in modo realistico già alcuni decenni fa v. BRUSCO, *Piccole imprese e distretti industriali*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1989, e qui soprattutto il saggio di BRUSCO e SABEL, *Produzione artigianale e sviluppo economico*, p. 293 ss.

³⁰ In tal senso ALES, *Quale welfare ai tempi della pandemia?*, in *RDSS*, 2020, p. 429 ss., ma senza precisare in che modo si dovrebbe perseguire il cosiddetto *well-being* nel contesto dell'impresa post-fordista. Si veda su questi temi il contributo critico di FRACCAROLI, BARBIERI L., *Le ricadute del “lavoro povero” sul benessere della persona e delle organizzazioni*, in *LD*, 2019, p. 29 ss.

3. *I contratti a termine. La ritrovata stabilità e la liberalizzazione (temporanea?) nella legislazione d'emergenza*

Sui contratti temporanei, l'alternarsi di tendenze contrastanti è diventato quasi uno dei tratti caratterizzanti della materia, come se la legislazione – e la relativa regolamentazione del contratto di lavoro – non fosse altro che una sorta di strumento anticiclico di governo del mercato del lavoro, in funzione delle diverse esigenze che si ritengono di volta in volta preminenti nelle diverse fasi congiunturali dell'economia nazionale. Dopo la bulimica fame di flessibilità delle imprese, assecondata dal legislatore prima con il d.l. Poletti, poi con il d.lgs. 81/2015, il “decreto dignità” (d.l. 87/2018 conv. in legge con l. 96/2018) aveva restituito al contratto a tempo determinato una funzione sostanzialmente compatibile con una gestione più regolata dei flussi di lavoro temporaneo, non lasciata completamente nella sfera della discrezionalità datoriale, quanto meno tale da non rendere la precarietà una gabbia eterna (o comunque da cui è difficile evadere). I giudizi sul “decreto dignità” sono contrastanti, molti hanno giudicato l'intervento legislativo come in antitesi alle esigenze delle imprese e, inoltre, disincentivante dal punto di vista occupazionale. Ma, quanto meno, la *ratio legis* era in questo caso piuttosto chiara, nel senso di ridurre l'impatto della precarietà, essendo il lavoro a tempo determinato sicuramente il contratto che produce maggiore instabilità dell'impiego.

Il contratto a termine può considerarsi uno degli indicatori più attendibili dell'orientamento generale e delle politiche del lavoro³¹. Se la regolamentazione più incisiva risale al contesto dell'economia politica keynesiana, ossia al vecchio compromesso fordista, la sua liberalizzazione è andata in parallelo con l'affermazione della dottrina che Milton Friedman, esponente di punta della Scuola di Chicago, ha definito *the Golden Straitjacket*, la “camicia di forza d'oro”³². Non è un caso, forse, che insieme ad essa si sia diffuso il precariato “globale”, che rappresenta, a quanto pare, una delle cause principali di squilibrio sociale e di instabilità dei sistemi economici³³. La regolazione

³¹ Su questi temi v. FONTANA, *Il lavoro precario e il suo diritto*, Editoriale Scientifica, 2019.

³² V. FRIEDMAN, *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, Farrar, Straus and Giroux, 1999.

³³ V. STANDING, *The Precariat. The New Dangerous Class*, Bloomsbury Academic, 2011 tradotto in Italia con il titolo *Precari. La nuova classe esplosiva*, il Mulino, 2012, p. 13 ss. Per una recente riflessione in tal senso si veda BARCA, MORELLI, MORNIROLI, *Disuguaglianze: non basta*

giuridica è stata, bisogna ammettere, nel senso di assecondare questi fenomeni, con un progressivo *decalage* del livello di tutela e di controllo nell'impiego della forza lavoro.

Nel periodo più recente, tuttavia, sono prevalsi nuovi orientamenti. Sono passaggi oramai noti su cui è inutile soffermarsi. La crisi del capitalismo globalista nasconde un lato oscuro, registrando un nuovo dualismo fra i settori protetti e quelli marginali (ma anche l'involuzione in senso autoritario e "sicuritario" dello stato) e si è accompagnata ad un mutamento in senso protezionistico delle politiche sul mercato del lavoro³⁴.

La regolazione maggiormente restrittiva delle condizioni di utilizzo del contratto a termine avvenuta con il decreto dignità può considerarsi come un parto secondario di questi cambiamenti, esprimendo l'esigenza di una maggior tutela della forza lavoro "nativa" sul mercato nazionale. In questo contesto si è affermata una diversa linea programmatica che supera l'ambigua liberalizzazione del periodo precedente, ma a causa di fattori contingenti essa è stata "sospesa" nella fase dell'emergenza. Dopo le modifiche del d.l. 87/18, gli interventi introdotti dall'art. 93 d.l. 34/2020 e dal d.l. 104/2020 hanno infatti modificato il quadro di riferimento. In particolare, l'art. 93 del d.l. n. 34 (così come modificato dall'art. 8 comma 1 lettera a) del d.l. 104/20), ha previsto, ferma la durata massima di 24 mesi del contratto di lavoro a termine, la temporanea possibilità di "...prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81" (fino al 31 dicembre 2020, per ora). Inoltre, il medesimo decreto legge n. 104 ha contestualmente abrogato l'art. 1-bis dell'art. 93, in cui si stabiliva la proroga *ex lege* dei contratti per un periodo pari alla durata della sospensione del rapporto di lavoro a causa dell'emergenza Covid-19.

Prescindendo dagli aspetti tecnici, la disposizione legislativa sposta indietro le lancette dell'orologio e le riporta al tempo del tanto criticato "decreto Poletti" del 2014, ripristinando, con la "sospensione" delle causali, la libertà contrattuale più ampia che caratterizzava quella soluzione legislativa

parlarne, in *La sfida della democrazia. Uguaglianza, partecipazione, lotta alla povertà, Rapporto ActionAid 2018*, Donzelli, 2018.

³⁴ Su questi temi v. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, 2005; per un commento recente v. MOUFFE, *Per un populismo di sinistra*, Laterza, 2018.

(fermo il limite temporale massimo e i limiti quantitativi, questi ultimi non assistiti però da adeguate sanzioni). La decisione è chiaramente ispirata dall'esigenza di salvaguardare la posizione occupazionale dei lavoratori precari, che nelle condizioni date può essere pienamente comprensibile³⁵. Semmai il problema è se questo obiettivo poteva essere assicurato, forse più razionalmente, in altro modo³⁶.

In definitiva, bisogna ammettere che le misure di tutela dell'occupazione temporanea restano ancora deficitarie, diversamente dal lavoro stabile, per il quale vigono le disposizioni sul blocco dei licenziamenti, oltre a quelle ancora più importanti di sostegno al reddito attraverso la Cig ordinaria e in deroga, sancendo anche nella crisi sanitaria del 2020, purtroppo, il dualismo fra lavoratori garantiti e non garantiti che pare essere oramai una costante del mercato del lavoro italiano³⁷. L'unica misura incisiva, consistente nella già richiamata proroga *ex lege* del rapporto, è stata immediatamente abolita dal successivo d.l. 104/2020, rimanendo quindi in vita meno di un mese. Si è così passati ad una sorta di "raccomandazione" che dà alle parti la possibilità di optare per la prosecuzione del rapporto, in luogo dell'intervento esterno sul contratto³⁸: esempio emblematico dell'eterno conflitto fra autonomia ed eteronomia nel rapporto di lavoro, fra libertà contrattuale e ingerenza dello stato nelle relazioni interpretate³⁹. Torna così a riproporsi, sia pure in un momento eccezionale, anche quello scambio – un po' ricattatorio, in verità – fra l'accettazione delle condizioni di precarietà dell'impiego e la prospettiva

³⁵ Bisogna tener presente, a tal riguardo, che secondo i dati Istat aggiornati al mese di agosto 2020, sono ben 425.000 i contratti a tempo determinato che non sono né rinnovati né trasformati in contratti a tempo indeterminato.

³⁶ Si ricorda a tal riguardo che l'unico provvedimento assunto dal d.l. 18/2020 (decreto "cura Italia") a tutela dei lavoratori precari è stato quello, previsto dall'art. 18, di eliminare l'incompatibilità fra la Cig e la proroga o i rinnovi dei contratti a tempo determinato in essere.

³⁷ Analogamente v. MARESCA, *Il diritto del lavoro all'epoca del Covid-19*, in *federalismi.it*; GIUBBONI, *Il diritto del*, cit.; v. pure PILEGGI, *Una riflessione sul diritto al lavoro alla prova dell'emergenza epidemiologica*, in ID. (a cura di), *Il diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica*, Edizioni LPO, 2020, p. 1 ss.

³⁸ Su questa nuova "tecnica" legislativa, volta ad inserire nel tessuto normativo auspici e raccomandazioni, si vedano le caustiche considerazioni di CASSESE nell'intervista pubblicata dal Corriere della Sera del 14 novembre 2020.

³⁹ Il succedersi di queste diverse disposizioni, con logiche completamente diverse, è destinato a creare conflitti anche sul piano applicativo, come segnala giustamente BRUSA, in *La materia del contratto a termine nella legislazione emergenziale: tutela dei lavoratori a termine o "pasticcio" normativo?*, in *Bollettino Adapt*, 19 ottobre 2020, n. 38.

di un lavoro possibile, che è l'argomento a lungo utilizzato per giustificare la deregolamentazione dei rapporti di lavoro.

Il contratto a termine sembra dunque avvinto dal destino ineluttabile di essere strumento congiunturale privilegiato nelle fasi di crisi, provocando aggiustamenti del regime di disciplina a ritmo continuo che danno luogo anche a seri problemi interpretativi⁴⁰, su cui non è utile soffermarsi in questa sede⁴¹. La liberalizzazione provvisoria del lavoro temporaneo (compresa la somministrazione di lavoro) può d'altra parte essere considerata anche come una sorta di contrappeso ai nuovi indirizzi legislativi sul lavoro autonomo e parasubordinato, per garantire alle imprese in una fase così difficile un *quantum* di flessibilità necessaria, senza tradursi nel declassamento del regime di disciplina che è pur sempre protetto e collocato nell'ambito della subordinazione *ex art.* 2094 c.c., con i relativi conseguenziali dispositivi di tutela. Il che non assolve il lavoro precario, che non di meno crea insicurezza nel diritto al lavoro, nelle prospettive di impiego e nei progetti di vita individuali, alimentando i "rischi" collegati al mondo del lavoro⁴². La "sicurezza", come valore e come bisogno sociale, è quindi ancora minacciata da una precarietà che tende a riproporsi, come dimostra la liberalizzazione del contratto a termine in questa fase di emergenza, che potrebbe essere stabilizzata come misura congiunturale post-Covid per indiscusse esigenze legate alla ripresa economica, vista la inerziale riproposizione della teorica neo-liberale che fa dell'intervento sulle regole la chiave della competizione sui mercati globali. Quando dunque diciamo che l'esperienza nuova e traumatizzante del Covid-19 rimette ai primi posti nella scala dei valori la "sicurezza", va chiarito che dal punto di vista normativo ciò è vero come "dover essere", ma il rapporto fra diritto ed economia è talmente complesso da creare raccordi, in modo talvolta condizionante, con corposi interessi "particolari" ed esigenze colla-

⁴⁰ Come osserva SUPIOT, una delle ragioni "*de l'inflation des lois en droit du travail est l'asservissement de ce dernières au calcul économique. Réduite à l'état d'outil de politique économique, la loi dégénère en bavardage normatif abscons et inconstant*" (v. la prefazione alla ristampa del 2016 al volume *Id., Au-delà de l'emploi*, Flammarion, 2016).

⁴¹ Come nel caso della disposizione contenuta nel già richiamato "decreto rilancio (art. 93 d.l. 34/2020), in cui non viene chiarito se il termine previsto (ora 31 dicembre 2020) sia da considerarsi come termine ultimo degli eventuali periodi di proroga o rinnovo oppure termine fissato per la stipulazione in deroga, con possibilità di proseguire il rapporto oltre tale data. Ovviamente, per dare un senso adeguato alla norma, è forse preferibile quest'ultima interpretazione, ma il legislatore avrebbe dovuto affermarlo con chiarezza. Sulla questione v. BRUSA, *op. cit.*

⁴² BECK, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro*, Einaudi, 2000.

terali. “Sicurezza” è un obiettivo, una meta futura, un orizzonte in funzione del quale possono declinarsi nuovi modelli normativi e nuove linee di politica del diritto, che fanno i conti però con una realtà poliedrica e complessa, di cui non bisogna mai dimenticare l'immanenza.

4. *Il lavoro autonomo “post-liberista”. Le norme di parificazione*

Anche la questione del lavoro autonomo è ben lungi dall'essere stata risolta, nonostante le recenti riforme legislative. Recuperare la dimensione autentica del lavoro autonomo è certo oggi molto difficile, dopo che per tanto tempo il lavoro parasubordinato è servito, nella sue varie forme, ad allargarne i confini, annettendo rapporti lavorativi che sotto l'aspetto della continuità, della personalità della prestazione, della “dipendenza economica”, sono limitrofi al lavoro salariato normalmente attratto nell'orbita della subordinazione *ex art.* 2094 c.c. Una storia tutta da scrivere è forse proprio quella della *vis* espansiva (ed attrattiva) del lavoro autonomo, che andrebbe riconsiderata come processo e fenomeno forse più significativo di quell'allargamento dei confini della subordinazione che ha tanto impegnato in passato il dibattito giuslavorista. È il fenomeno che ha visto estendere il lavoro autonomo al di là dei suoi ambiti tradizionali, attraverso, soprattutto, la finzione giuridica della “parasubordinazione”, un concetto sfuggente e vago, polisenso ed ambiguo, la cui esistenza come fattispecie si basa sul rinvio ad altri concetti eterei, come quello incentrato sulla “coordinazione”, oppure su elementi fattuali inafferrabili come il “progetto”, dando luogo ad infinite discussioni e altrettanto infinite incertezze interpretative. Sta di fatto che l'espansione di questo bacino di lavoro flessibile nella società post-fordista è divenuta nel tempo talmente vasta ed incontrollabile da imporre scelte drastiche. Così, dopo anni di colpevole immobilismo e indifferenza, il legislatore ha finalmente iniziato a interrogarsi criticamente sulla scelta di lasciare i contenuti del rapporto di lavoro nella disponibilità dell'autonomia privata, anche quando la prestazione lavorativa si caratterizza per essere vicina o vicinissima (o finanche sovrapponibile) allo schema del lavoro subordinato. Tale scelta, va detto, non era stata se non in minima parte contraddetta dal d.lgs. 276/2003, che, seppure aveva garantito un controllo sulla genuinità del contratto a progetto, aveva però sul piano contenutistico rinvio completamente alle autonome determinazioni contrattuali delle parti. Il primo passo di una

certa importanza è stato fatto con la legge 92/2012 (“legge Fornero”) ma l’intervento più incisivo è avvenuto con l’art. 2 del d.lgs. 81/15, con le modifiche apportate dalla l. 128/2019, ricco di implicazioni anche di carattere sistematico e teorico, e poi con il d.l. 101/2019, convertito in legge anch’esso dalla l. 128/2019.

Da un certo punto di vista, questi nuovi dispositivi funzionano come *norme di parificazione*, stabilendo l’uguaglianza del regime di disciplina applicabile in presenza dei presupposti fattuali indicati dalla legge. Nel passaggio dal testo originario dell’art. 2 a quello risultante dalle modifiche introdotte con la l. n. 128, anzi, ampliando il raggio di azione della regola di parità a tutti i rapporti di lavoro etero-organizzato, l’intervento legislativo risulta essere ancora più incisivo nella direzione della parità di trattamento fra fenotipi simili quali sono i lavoratori subordinati e gli autonomi che potremmo definire “sociologicamente” non più tali.

Per quanto la norma non dica in cosa i lavoratori devono essere uguali, appare chiaro (ancor più dopo la sentenza della Cassazione n. 1663/2020) che l’uguaglianza è estesa al regime di disciplina integralmente e complessivamente inteso e non tollera distinzioni di trattamento, non essendo esse previste dalla già citata regola di parificazione⁴³. In effetti proprio la mancanza di criteri orientativi tali da ritagliare un cerchio più ristretto di tutele applicabili alle collaborazioni etero-organizzate, impone di considerare la parità di trattamento come estesa all’intero regime regolamentare, di derivazione quindi sia legale che pattizia. Tant’è che solo in via residuale la Cassazione ammette la distinzione di trattamento, quando rileva l’incompatibilità ontologica del rapporto con la disciplina di tipo subordinato (concetto, questo, che i giudici di legittimità avrebbero dovuto precisare meglio, ma che comunque configura un’eccezione che impone uno *strict scrutiny*).

Se si esamina la controversa disposizione dell’art. 2 da questa angolazione, anche la questione del contratto collettivo “derogatorio” viene più facilmente risolta, trattandosi di valutazione discrezionale del legislatore di alcune “classi” che ritiene vadano escluse dall’applicazione del dispositivo di tutela, in presenza di una differente situazione sottostante che lo giustifica⁴⁴.

⁴³ Per un commento critico della sentenza della cassazione v. PERULLI A., *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e subordinazione: come “orientarsi nel pensiero”*, in *DRI*, 2020, p. 276 ss.

⁴⁴ MARESCA, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, in *DRI*, 2020, p. 146.

C'è in altri termini una causa di giustificazione che esclude la parità di trattamento. A ragione, del resto, considerando che la regolamentazione disposta dal contratto collettivo sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, garantisce comunque l'obiettivo di sicurezza e tutela oggetto della norma di legge. Misura di parificazione, dunque, più che "norma di disciplina" in senso proprio⁴⁵, rivolta a una cerchia più ristretta di collaboratori non subordinati, senza che si possa far transitare, attraverso tale dispositivo, un aggravamento dell'area dell'obbligo del lavoratore o, ancora, un assoggettamento del collaboratore a poteri dell'imprenditore che attengono e riguardano esclusivamente i contratti rientranti nella nozione della subordinazione *ex art. 2094 c.c.* In tal senso è condivisibile la qualificazione operata dai giudici di legittimità come norma "anti-elusiva" e rimediale⁴⁶. Da qui l'applicazione del medesimo trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro, ricomprensivo anche il relativo obbligo contributivo, che il legislatore ritiene ingiustificatamente disapplicato in presenza di caratteri specifici della collaborazione, ossia degli "indici fattuali ritenuti significativi" indicati dalla norma. Sul presupposto, cioè, "che determinate modalità organizzative delle prestazioni lavorative non differiscono granché sul piano sostanziale da quelle tipiche del lavoro dipendente"⁴⁷.

L'attrazione del pianeta del lavoro autonomo nell'orbita della disciplina protettiva non avviene, dunque, creando una nuova fattispecie, o una disciplina specifica, ma piuttosto mediante una regola di parificazione che realizza "l'aspirazione universalistica del diritto del lavoro unitamente alla garanzia di selettività sociale dell'intervento protettivo"⁴⁸.

⁴⁵ V. DEL PUNTA, *Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *RIDL*, 2019, II, p. 358 ss.; sui problemi sollevati dalla normativa introdotta dal legislatore e dalla giurisprudenza si vedano di recente MAZZOTTA, *L'inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclo fattorini e modelli contrattuali*, in *Labor*, 2020, p. 3 ss.; PERULLI A., *op. cit.*; BARBIERI, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, 2, p. I ss.

⁴⁶ Come ha chiarito FERRARO in un suo recente contributo critico, la disposizione in questione "... da una parte risponde ad una logica di normalizzazione/legalizzazione dei rapporti in questione, portando a compimento un lungo percorso evolutivo di contenimento delle collaborazioni coordinate e continuative, da un'altra parte si proietta a recepire i mutamenti che si registrano nella realtà sociale per effetto di nuove norme di produzione e di inusitate modalità di organizzazione del lavoro" (v. FERRARO, *Nuove subordinazioni e vecchie categorie giuridiche*, in *RIDL*, 2020, 3, II, p. 353, corsivo dell'autore).

⁴⁷ FERRARO, *op. cit.*, p. 353.

⁴⁸ PERULLI A., *op. cit.*, p. 310, che probabilmente dissentirebbe da questa tesi.

Nel contesto di una revisione critica della vecchia e oramai anacronistica separazione fra i due grandi bacini del mercato del lavoro quanto alla regolamentazione del rapporto e alle tutele applicabili, il d.l. n. 101 del 2019 (che ha introdotto nel d.lgs. n. 81 il Capo V-bis contenente gli artt. da 47-bis a 47-octies) rappresenta un altro significativo passo in avanti. Il rinvio alla contrattazione è finalizzato qui all'individuazione del trattamento economico (i "minimi") applicabile al rapporto di lavoro inerente ad un settore specifico come quello dei *riders*, senza alcuna parificazione al rapporto subordinato né estensione del regime di disciplina agli aspetti ulteriori del rapporto, fatte salve, da un lato, la normativa antidiscriminatoria e dall'altro la disciplina di legge a tutela della libertà e dignità del lavoratore (anche qui si apre un problema interpretativo, delegandosi all'interprete la definizione del perimetro in cui opera la norma di parificazione).

In entrambe le disposizioni legislative, tuttavia, si stabilisce che l'esercizio del potere giuridico di regolamentare in via pattizia il contenuto del rapporto vale ad escludere l'applicazione del principio paritario. Quest'ultimo, nel caso in cui diviene operante, esige di individuare il *tertium comparationis*, il che è quanto avviene nel caso dei *riders* con l'indicazione *ex lege* del regime di disciplina dei lavoratori comparabili occupati in settori "affini o equivalenti" (come previsto dall'art. 47-*quater*) mentre, nell'ambito dell'art. 2 d.lgs. n. 81, il rinvio alla "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" esige indubbiamente un'integrazione in via interpretativa di maggior rilievo ermeneutico, per l'individuazione del complessivo trattamento economico e normativo applicabile. Problema che viene risolto facilmente nel caso in cui il *tertium comparationis* è rilevabile nella stessa azienda, ma può diventare più problematico in caso contrario, qualora vada individuato *aliunde*, potendosi verificare la "concorrenza" fra diversi contratti collettivi.

Un problema diverso è invece quello di recente sollevato dalla sottoscrizione di un contratto collettivo per i *riders* da parte dell'associazione datoriale con un'organizzazione sindacale minoritaria, quasi assente nel settore specifico⁴⁹, in assenza di criteri di rappresentatività sufficienti dettati dalla disposizione legislativa. Tuttavia, proprio la finalizzazione della norma consente di escludere che il contratto collettivo "al ribasso" rispetto al tratta-

⁴⁹ Definito da alcuni alla stregua di un "contratto pirata" (v. MARTELLONI, *CCNL Asso-delivery-UGL: una buca sulla strada dei diritti dei rider*, in *QG*, 2020, 2), ha sollevato contestazioni anche da parte dei lavoratori interessati.

mento applicabile al lavoratore comparabile (nella fattispecie, il lavoratore addetto a settori “affini o equivalenti”) possa essere validamente sussunto nell’ambito della disposizione legislativa, essendo altrimenti elusa e violata la sua stessa *ratio*⁵⁰. La clausola del contratto individuale che recepisce la previsione del contratto collettivo difforme rispetto al trattamento applicabile al lavoratore comparabile (contratto collettivo in sé e per sé legittimo) potrebbe conseguentemente ritenersi affetta da nullità, consentendo al giudice l’integrazione del contratto.

5. *Le provvidenze per i lavoratori autonomi nella legislazione per l'emergenza Covid*

Gli interventi legislativi successivi introdotti nell’ambito delle misure per contrastare l’emergenza sanitaria, non hanno contraddetto questa scelta di fondo, che tende, indubbiamente, a creare una maggiore uguaglianza nell’ambito del mercato del lavoro, superando la tradizionale dicotomia tipologica ai fini dell’applicazione del regime del lavoro protetto. Questa tendenza è come abbiamo visto anche della Commissione europea, nella proposta del Sure, e c’è da credere che essa avrà ulteriori sviluppi nell’ottica di una rinnovata attenzione per i diritti sociali che pare essere un tratto caratterizzante del “post-liberismo”.

Una rapida carrellata mostra, a dimostrazione di quanto si è appena detto, l’estensione delle provvidenze e delle misure previste a seguito dell’epidemia da Covid-19 nel senso dell’inclusione dei lavoratori autonomi e in specie dei collaboratori non subordinati, nell’ambito di provvedimenti solitamente riservati ai lavoratori subordinati⁵¹.

Sia il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “cura Italia”) che il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto “rilancio”) hanno previsto un

⁵⁰ Non condivido quindi l’impostazione permissiva e sostanzialmente favorevole di alcuni autori come CARUSO, di cui si veda la nota *Contratto dei rider, un primo passo*, in *lavoce.info*, del 24.9.2020, senza tener conto della *ratio legis* che è quella di garantire la parità di trattamento fra i *rider* e i lavoratori comparabili, che può essere validamente esclusa ma solo in presenza di un contratto collettivo che non contravvenga alla finalizzazione della norma in questione.

⁵¹ Su tali questioni si veda l’analisi molto precisa di SCARPELLI, *Il lavoro autonomo nell'emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole del contratto*, in BONARDI, CARABELLI, D’ONGHIA, ZOPPOLI L. (a cura di), *op. cit.*, spec. p. 234 ss.

inedito intervento di garanzia del reddito, per quanto parziale, a favore di queste categorie, equiparati, quanto al diritto di accedere al suddetto beneficio, ai lavoratori subordinati⁵².

In particolare, l'art. 44-*bis* del d.l. "cura Italia" ha esteso sia ai lavoratori dipendenti che autonomi il c.d. reddito di ultima istanza in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività o del rapporto di lavoro, mentre l'art. 45, nei territori più colpiti dall'epidemia, ha previsto per i lavoratori autonomi e per i collaboratori una specifica indennità aggiuntiva mensile di sostegno reddituale, fino ad un massimo di tre mesi.

A queste categorie autonome si applicano le misure di sostegno al reddito assicurate dalle disposizioni introdotte durante i periodi di emergenza, che hanno previsto il pagamento a carico dell'INPS di indennità di importo variabile per i mesi di crisi dell'attività lavorativa da essi svolta.

Con l'articolo 23, comma 3, del già citato d.l. 18/2020 è stato poi esteso ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, e quindi ai lavoratori non subordinati, il diritto ad un congedo assistito da un'indennità economica per i figli di età non superiore ad anni 12, per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai trenta giorni; il tutto come previsto per i lavoratori del settore privato. Mentre, ai sensi del comma 8° del medesimo art. 23, è riconosciuto ai lavoratori non subordinati il "bonus *baby sitting*" previsto pure per i lavoratori dipendenti⁵³. L'art. 23 disegna una sorta di cerchi concentrici di tutela, poiché ai soli lavoratori dipendenti viene concessa una più ampia tutela, con il congedo per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, seppure senza indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sempre con riferimento alla tutela dei lavoratori autonomi o parasubordinati, bisogna poi aggiungere che il medesimo d.l. 18/2020 ha sospeso anche per essi il decorso dei termini di decadenza (v. art. 42) ed ha parificato i lavoratori subordinati e quelli iscritti alla Gestione separata ai fini della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (v. art. 38)⁵⁴.

⁵² CRUDELI, *Misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e atipici*, in PILEGGI (a cura di), *op. cit.*, p. 97 ss.

⁵³ DONINI, *Permessi e congedi*, in RDSS, 2020, p. 394 ss.; BATTISTI, *La specialità dei congedi e la ordinarietà de bisogni*, in PILEGGI (a cura di), *op. cit.*, p. 59 ss.

⁵⁴ MESITI, *La tutela previdenziale temporanea speciale dei lavoratori nell'emergenza Covid-19*, in PILEGGI (a cura di), *op. cit.*, p. 115.

Senza entrare nel merito delle diverse disposizioni di legge, certamente non sembra azzardato sostenere che la tendenza dell'ordinamento è nel senso dell'assimilazione, più che della divaricazione, fra i due grandi settori del mercato del lavoro, fino ad epoca recentissima completamente separati, quanto al proprio destino in termini di tutela e di disciplina applicabile al rapporto contrattuale con il committente/datore di lavoro.

Indubbiamente si può dubitare che questa sia la via più giusta per assicurare alla molteplice e variegata famiglia dei lavoratori autonomi un livello adeguato di garanzie sociali e di tutele contrattuali, e si potrebbe sostenere, con opportuna argomentazione, che il legislatore dovrebbe piuttosto puntare su regimi differenziati, in funzione delle diversità ontologiche esistenti fra lavoro autonomo e subordinato. Ma non si può negare che questa tendenza invero in una certa misura l'obiettivo costituzionale posto dall'art. 35 della Costituzione della tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", principio trascurato dal legislatore nonostante gli auspici della migliore dottrina lavoristica. Il riferimento, neanche troppo velato, è alla teorizzazione del lavoro *sans phrase* di D'Antona ma anche, in certa misura, alla proposta di Supiot nel suo notissimo rapporto pubblicato col titolo *Au-delà de l'emploi* nel 1999⁵⁵. E che questa sia una linea di tendenza non isolata, lo dice lo stesso Supiot nella sua prefazione del 2016 al volume citato, affermando, a proposito delle ragioni della complessità crescente del diritto del lavoro nei paesi europei, che "*la première, évoquée dans notre rapport, est que le droit du travail régit aujourd'hui la plus grande partie de la population active; non plus une classe ouvrière homogène mais un monde du travail hétérogène et complexe*"⁵⁶.

5. *Le misure di sostegno al reddito prima e dopo il Covid-19*

Dopo le aspre polemiche avvenute nel momento della sua istituzione, ci si è dimenticati in fretta del reddito di cittadinanza, dimenticando per strada pure il problema della povertà nel nostro paese, rispetto al quale il reddito, piaccia o no, ha rappresentato (e rappresenta) una reale misura di contrasto⁵⁷.

⁵⁵ Il rapporto per la Commissione europea preparato da un gruppo di esperti sotto la direzione di SUPIOT è stato tradotto in Italia da Carocci nel 2003 con il titolo in verità fuorviante *Il futuro del lavoro* e pubblicato in ristampa in Francia nel 2016 da Flammarion, Roubaix.

⁵⁶ V. p. XXII della prefazione all'edizione francese del 2016, sopra citata.

⁵⁷ In base alle informazioni fornite dall'Osservatorio sul Reddito e la Pensione di citta-

Il reddito di cittadinanza nacque, com'è noto, con il d.l. 28 gennaio 2019 n. 4 in modo abbastanza burrascoso, invisibile sia all'interno della maggioranza di governo (allora giallo-verde) che all'esterno. Ma, pur nato con un parto così problematico, è difficile trovare una misura che rappresenti meglio, nel bene o nel male, il tramonto della dottrina neo-liberale. Se è vero che il postfordismo segna il passaggio da una società ben strutturata in classi “ad una società frammentata, differenziata, individualizzata, in cui gli individui sono più lasciati a se stessi”⁵⁸, il tema del reddito “universale” può essere considerato una risposta proprio a questa realtà sociale, privata della garanzia della stabilità del lavoro e della prospettiva (oramai utopica) del pieno impiego⁵⁹. Esso si pone in una duplice prospettiva: come elemento di contrasto alle disuguaglianze ma anche come risposta alla crisi del lavoro nella società basata sulla cosiddetta *gig economy*, che sembra essere una delle radicali contromisure del *platform capitalism* alla caduta verticale della produzione di valore⁶⁰. L'analisi di Von Parijs e Vanderborght, i quali vedono come incombente, a causa della mutazione genetica di cui si diceva, la duplice e concomitante prospettiva della drastica riduzione dei posti di lavoro e della precarizzazione anche nei settori centrali del sistema economico, è condivisa da molti analisti⁶¹. Forse non si può parlare di “fine del lavoro”, ma certamente attuale è la crisi della “società del lavoro”⁶².

dinanza dell'Inps, aggiornati al 6 ottobre 2020, i nuclei che hanno presentato domanda sono pari a 2.174.613, con un costante aumento dal momento della sua istituzione e con una maggiore concentrazione nel Sud.

⁵⁸ V. PACI, *Aggregazioni di classe e società degli individui*, in *SM*, 2010, 88, p. 60.

⁵⁹ Sul reddito di base e sulle sue diverse declinazioni, si veda BRONZINI, *Il diritto a un reddito di base. Il welfare nell'era dell'innovazione*, Edizioni Gruppo Abele, 2017.

⁶⁰ La bibliografia in argomento è vastissima, si veda almeno CROUCH, *Se il lavoro si fa gig*, il Mulino, 2019, e dal versante lavoristico, il volume di PERULLI A. (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam, 2018 e più recentemente quello di ALESSI, BARBERA, GUAGLIANONE (a cura di), *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale*, Cacucci, 2019.

⁶¹ VAN PARIJS, VANDERBORGH, *Basic Income. A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*, Harvard University Press, 2017, tradotto in Italia da il Mulino nello stesso anno con il titolo *Il reddito di base. Una proposta radicale*. Il reddito di base come strumento di lotta alla precarietà è invocato da tempo: v. ad es. BRONZINI, *Come evitare la segmentazione del mercato del lavoro: la filosofia europea della flexicurity e i contratti a termine*, in *D&L*, 2008, 4, p. 118 e GIUBBONI, *Un certo grado di solidarietà: libera circolazione e accesso al welfare nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE*, in *RDSS*, 2008, 1.

⁶² Collegata anch'essa, almeno in parte, alla finanziarizzazione dell'economia, perché, come osserva LATOUCHE, “per rimborsare i debiti...bisogna tagliare sempre più teste” (LATOUCHE, *Come reincantare il mondo*, Bollati Boringhieri, 2020, p. 21).

Questa è naturalmente la versione più “futurista” e radicale – lontana dal venire – del reddito, inteso come *basic income*, come diritto primario per tutti coloro che vivono in un determinato territorio, quale remunerazione della cooperazione sociale e dell’inserimento degli individui in una rete di produzione di valore dematerializzata e destrutturata, distinguendolo sia dalla logica tipica del *workfare* (selettivo) che dal *welfare* pubblico keynesiano (universale).

Da questo punto di vista, il decreto legge n. 4/19 è un compromesso in cui sono presenti sia influenze di tipo assistenzialistico che spunti in direzione di un reddito di base propriamente detto. Ma resta soprattutto strumento di contrasto alla povertà, con ricadute però anche sulla sotto-protezione dei lavoratori, se non altro perché in grado di costituire un forte disincentivo ad accettare proposte lavorative in cui non siano rispettati i minimi salariali dei contratti collettivi. In tal senso il reddito di base si confronta concretamente con il tema della responsabilità dell’impresa, stimolando comportamenti corretti nel rapporto con i lavoratori, da assumere però come doveri⁶³, e inoltre, se non può dirsi misura attuativa dell’art. 36 della Costituzione, può quanto meno ritenersi collegato con il principio costituzionale di sufficienza, sotto un duplice profilo: da un lato come “retribuzione” del lavoro sociale, come corrispettivo dell’inserimento nella catena di produzione anche al di fuori dello schema “canonico” del lavoro salariato; dall’altro, come promozione del *decent work*, vale a dire come indiretto condizionamento del mercato per promuovere l’equità salariale, a garanzia dei “minimi”, come si è già accennato.

In altra sede chi scrive ha svolto un’analisi critica dell’attuale disciplina del reddito di cittadinanza e delle sue condizioni applicative, in qualche caso rispondenti ad uno spirito “sicuritario”, come nelle sue misure sanzionatorie o nel ruolo della famiglia, che diventa, in certo senso, una sorta di ente di controllo del comportamento dei singoli e in particolare dei giovani⁶⁴. Altro

⁶³ Su questi temi si veda l’importante volume di SUPIOT, DELMAS-MARTY (a cura di), *op. cit.*, e qui, oltre all’introduzione di SUPIOT, *Face à l’insoutenable: les ressources du droit de la responsabilité*, l’interessante contributo di DAUGAREILH, *La responsabilité sociale des entreprises en quiete d’opposabilité*, p. 183 ss.

⁶⁴ V. FONTANA, *Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro. Fra passato, presente e futuro*, in *La cittadinanza europea*, 2019, I, p. 31, ma anche in *W.P. CSDLE “Massimo D’Antona”*.IT, 2019. Recentemente sul tema v. PASCUCCL, *Note critiche sparse a margine del reddito di cittadinanza*, in *RDSS*, 2020, p. 273 ss. Sul reddito si veda poi il forum della *RDSS*, con l’introduzione di TULLINI, *Opinioni a confronto sul reddito di cittadinanza. Un dialogo aperto*, 2018, p. 687

punto critico potrebbe essere individuato negli obblighi dell'avente diritto (comma VIII dell'art. 4) che esigono adempimenti burocratici e “percorsi” non meglio precisati imposti al soggetto beneficiario senza che gli stessi siano concordati e valutati congiuntamente, per adattarli alle specifiche esigenze soggettive⁶⁵. Si potrebbe desumere da questa disposizione la non chiarissima finalità del progetto legislativo, che sembrerebbe mirare, oltre che al contrasto alla povertà, alla mobilitazione della forza lavoro e all'attivazione dei soggetti, rendendoli disponibili alla mobilità territoriale⁶⁶. Da questo punto di vista, il dispositivo in questione potrebbe produrre risultati contro-intuitivi, soprattutto per i territori periferici, tenendo conto che stimolare ulteriormente la mobilità dei giovani potrebbe voler dire provocare in queste aree (pensiamo al Sud o alle isole) un ulteriore “svuotamento” del capitale sociale (che è dato dalle risorse umane)⁶⁷.

Ma al di là di questi problemi (e di altri che non sembra qui utile trattare, come, ad esempio, la selezione degli aventi diritto, la questione dei lavoratori irregolari, ecc.) non c'è dubbio che il reddito di cittadinanza, con tutte le sue anomalie ed ambiguità, si inquadra in una politica sociale che si differenzia dal passato, staccandosi dalla corrente post-keynesiana che ha dominato la scena negli ultimi decenni.

Soffermandoci ora sugli strumenti successivi nel periodo Covid di contrasto alla povertà e al disagio sociale⁶⁸, una misura di sostegno economico di carattere provvisorio ed emergenziale istituita nella fase più dura dell'epidemia è, com'è noto, il REM (Reddito di emergenza) introdotto con i limiti di reddito indicati dal 5° comma, dall'art. 82 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34; incompatibile, bisogna dire, con le altre misure di sostegno al reddito previste dal d.l. 18/2020, con il trattamento pensionistico e con lo stesso reddito di cittadinanza. Diversamente dal reddito, esso è corrisposto non individual-

ss. e CASILLO, *Il reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019 n. 4: precedenti, luci e ombre*, in *RDSS*, 2019, p. 557 ss.

⁶⁵ Anche le proposte di lavoro, che rappresentano il fulcro del sistema di orientamento e di inserimento al lavoro e che il soggetto è tenuto ad accettare pena la decadenza del beneficio, sono tre solo nella prima fase, visto che l'art. 4 comma VIII lettera b, punto 5), prevede che in caso di rinnovo del reddito esse si riducano ad una; concetto ripreso e rafforzato dal comma IX, lettera c), in cui si prevede che “in caso di rinnovo del beneficio...è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta”.

⁶⁶ V. PASCUCCI, *op. cit.*, p. 279.

⁶⁷ V. PUGLIESE, *Quelli che se ne vanno*, il Mulino, 2017, e la ricca bibliografia che lo corredda.

⁶⁸ Su cui si veda GIUBBONI, *Covid-19: obblighi di*, cit., pp. 283 ss.

mente ma all'intero nucleo familiare che versa nelle condizioni di difficoltà indicate dalla norma appena citata, per garantire un minimo vitale, anche se soltanto temporaneamente.

Da questo punto di vista, una certa importanza ha poi il provvedimento previsto dall'art. 40 del d.l. 18/2020, con il quale sono stati sospesi gli obblighi e le condizionalità previsti dall'attuale disciplina in materia di reddito di cittadinanza. La tendenza "universalistica", e comunque la tendenza ad espandere l'area della tutela sociale in senso universalistico, ne viene confermata e, del resto, non è oramai una novità.

Lo stesso Fondo di integrazione salariale (FIS) – introdotto dagli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2015 – non è altro che un'estensione dell'integrazione salariale per i settori storicamente esclusi dal beneficio della Cig (ordinaria e straordinaria) ed eroga, com'è noto, l'assegno di solidarietà a tutti i lavoratori (subordinati) dipendenti da datori di lavoro che occupano almeno cinque dipendenti, e l'assegno ordinario per le imprese con più di quindici dipendenti per le medesime causali per le quali è previsto l'intervento della Cig⁶⁹.

Sempre in un'ottica espansiva, il riferimento è ora alle disposizioni previste dall'art. 18 d.l. 18/2020 e poi successivamente prorogate, e, soprattutto, la Cig "in deroga" (disposta dall'art. 22 del d.l. 18/2020) che, reiterando una prassi già in strada in passato, consente a tutti i lavoratori di accedere al sostegno al reddito, ancorché resti fermo il limite costituito dall'applicabilità al solo lavoro subordinato⁷⁰. In questo caso il beneficio è esteso a tutti i lavoratori del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele "ordinarie", anche a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro con meno di cinque dipendenti. A tal riguardo, si precisa che con l'art. 87 del d.l. 34/2020 è stata introdotta una modifica a quanto disposto dall'art. 1 comma 251 della l. 145/2018, in cui si è previsto che, alla cessazione del trattamento in deroga, subentra per un periodo massimo di mesi 12 e fino al 31/12/2020, in continuità, un'indennità in favore dei lavoratori pari al trattamento della mobilità in deroga, con la contribuzione figurativa.

Ancora, è animato da una logica universalistica sia l'art. 44 del d.l.

⁶⁹ Sulle misure di sostegno al reddito qui esposte si veda l'analisi molto attenta e approfondita di FAIOLI, *Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito*, in BONARDI, CARABELLI, D'ONGHIA, ZOPPOLI L. (a cura di), *op. cit.*, p. 167 ss.

⁷⁰ V. DE MARCO, *La cassa integrazione guadagni in deroga alla prova del Covid-19*, in PILEGGI (a cura di), *op. cit.*, p. 141 ss.

18/2020, che il successivo art. 78 del d.l. 34/2020, che hanno previsto a favore di tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi il “reddito di ultima istanza”, disponendo, a tutela della dignità umana, l'erogazione di un'indennità per tutti coloro che hanno ridotto o sospeso o finanche cessato l'attività o il loro rapporto di lavoro a seguito dell'epidemia Covid, provvidenza questa applicabile anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

In conclusione. In un piccolo recente volume edito in Francia dal titolo “*Pour ou contre le revenu universel*” a cura di Guillaume Allègre e Philippe Van Parijs, Van Parijs ha sostenuto che la proposta di un reddito di base universale ed incondizionato “*avait l'ambition de fournir une alternative radicale au capitalisme existant qui soit autre chose que l'utopie néolibérale de la soumission au marché et que l'utopie paléo-socialiste de la soumission à l'Etat*”⁷¹. Il reddito in versione italiana non è questo, né possono esserlo, neppure allo stato nascente, i provvedimenti successivi: l'utopia di una società che si sia liberata dalla “schiavitù” del lavoro salariato non è all'ordine del giorno, ma essi rappresentano comunque un momento di evoluzione significativa del *welfare*, un suo cambiamento di prospettiva, sganciata dalla condizione di lavoratore e finalizzata ad assicurare a tutti una condizione di dignità, quale che sia la collocazione specifica nell'organizzazione sociale e produttiva. Con i provvedimenti assunti nella stagione dell'emergenza, in particolare, la visione universalistica del reddito pare non essere smentita, ma anzi confermata. Si può ritenere, a tal riguardo, che si tratti di un fenomeno espansivo della tutela sociale che potrà produrre effetti duraturi, non necessariamente legati temporalmente all'emergenza, contribuendo alla trasformazione in senso maggiormente inclusivo della protezione dei lavoratori, riducendo di molto l'area della non protezione⁷². Il contrasto al lavoro povero e all'emarginazione sociale di fasce molto ampie della popolazione sembra darsi rispettando l'impostazione che vede al centro del sistema di tutela sociale la persona in quanto tale e la sua dignità, con i poliedrici profili lavorativi e sociali, con i nuovi bisogni e la sua mutevole identità.

⁷¹ ALLÈGRE, VAN PARIJS, *Pour ou contre le revenu universel?*, PUF, 2018.

⁷² CINELLI, *op. cit.*, p. 307

6. Conclusioni

Questa analisi molto parziale delle novità e di alcune linee di fondo della legislazione, a cavallo fra crisi del liberismo ed emergenza pandemica, fa pensare, come detto in precedenza, ad una discontinuità rispetto agli orientamenti presenti nelle politiche legislative quanto meno a partire dagli anni Ottanta del '900. Proprio la velocità del cambiamento impone però molta prudenza sul piano valutativo e prognostico, non essendo ben chiaro, nonostante la diffusa opinione critica, quanto sia profonda la crisi del “capitalismo globale” che si è imposto dopo la grande crisi del 1989. Viva è certamente la delusione per le “promesse mancate”⁷³, come quella relativa alla scomparsa delle disuguaglianze e alla maggiore importanza dei diritti individuali, o anche, stando alla questione lavoristica, all’attesa trasformazione in senso partecipativo dell’azienda post-fordista, ma sulla delusione non si costruisce automaticamente una diversa infrastruttura giuridica dei rapporti sociali. È vero che sembrerebbero riemergere dalla nebbia degli ultimi anni concetti molto trascurati – come la sicurezza, la stabilità, l’uguaglianza e la dignità dei lavoratori – ma è opinione dell’autore che il condizionamento degli ordinamenti nazionali da parte di quel tribunale immaginifico chiamato mercato continuerà a produrre le proprie mirate direttive implicite⁷⁴. Del resto proprio la manovra in “controtendenza” sul contratto a termine dimostra quanto sia problematico dedurre già una linea univoca. Ma indubbiamente si sarebbe reticenti se non si ammettesse che fra le molte novità di questa indimenticabile stagione c’è l’emergere di una diversa sensibilità e di orientamenti che erano considerati fino a non molto tempo fa indesiderabili e inconciliabili con l’economia politica dominante, le cui direttrici possono riassumersi, come osserva Stiglitz, nella doppia combinazione di politiche orientate sul lato dell’offerta e di *deregulation*. Nelle scelte legislative più recenti, nelle difficili e spesso turbolenti vicende di quest’ultima legislatura, vengono (almeno in parte) smentiti entrambi questi postulati della visione neo-liberista. Sul piano economico-finanziario, l’intervento dello stato in chiave redistributiva, per rafforzare la domanda privilegiando il sostegno al reddito delle fasce più

⁷³ È il titolo del libro di MARIA ROSARIA FERRARESE edito da Il Mulino nel 2017.

⁷⁴ La definizione del mercato come “luogo di veridizione” è di FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al College de France (1978-1979)*, Feltrinelli, 2005; come scrive ironicamente DUFOUR “*le marché est sage, il est tout-puissant*” (DUFOUR, *Le Divin Marché. La Révolution culturelle libérale*, Denoel, 2007).

deboli, non è più un tabù, come dimostrano sia la riforma, pur imperfetta, del reddito di cittadinanza che i successivi provvedimenti di aiuto economico alle famiglie e ai lavoratori. Si può essere contro questo tipo di intervento come punto qualificante del *welfare*, ma non c'è dubbio che si tratta di un cambiamento radicale, sganciando il diritto al reddito e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali, dal lavoro, disegnando un orizzonte nuovo di protezione della dignità della persona indipendentemente dal ruolo nella produzione; tema ancora più attuale oggi che l'avanzamento tecnologico assume ritmi così serrati e incide in modo così sorprendente sulla società del lavoro, spezzando il nesso fra riproduzione sociale e lavoro salariato.

Dal punto di vista della politica legislativa, si può affermare, poi, che la stagione della “deregolamentazione” pare essere veramente finita, o comunque in declino, visto che le riforme nel senso del rafforzamento delle tutele nell'ambito del rapporto di lavoro non sembrano più illuminate da un pregiudizio critico e si può finalmente ammettere, senza infingimenti, che la protezione del “contraente debole” non è in antitesi con le “buone pratiche”, senza insistere ancora, come un vecchio disco rotto, sul tasto della flessibilizzazione e della “dequotazione” del diritto del lavoro.

Anche in questo caso, sembra potersi dire che la tendenza all'estensione dei confini dell'area del lavoro protetto, con le politiche inclusive praticate nei confronti del lavoro autonomo e parasubordinato, la riforma del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, la rivalutazione della rappresentanza sindacale e la funzione della contrattazione collettiva in senso acquisitivo e non ablativo, la protezione finalmente dei settori marginali del mercato del lavoro come i *riders*, attestano che la discontinuità non è un'invenzione scarsamente attendibile ma è presente nella legislazione, esprimendo una nuova “razionalità” politica e programmatica. E bisogna dire, a tal riguardo, che questa discontinuità si era già manifestata in un contesto tutt'altro che univoco, quando, nell'ambito del decreto legislativo n. 81/2015, si era definita una rete di protezione dei collaboratori non subordinati di indubbia efficacia.

Se poi si considera l'approccio del legislatore nella sfortunata fase dell'emergenza Covid, queste impressioni sono certamente rafforzate, visto che l'“anima sociale” della legislazione è distinguibile con molta chiarezza all'interno del coacervo di norme e di dispositivi legali che sono stati introdotti per modificare l'assetto dell'organizzazione sociale e produttiva in funzione del nuovo contesto epidemico e/o per definire il necessario sostegno mate-

riale a favore delle classi subalterne, coinvolgendo una larga fetta della popolazione attiva nel mercato del lavoro.

Non si può non citare, evidentemente, il sostegno al reddito, la distribuzione di sussidi e di *benefits* di vario tipo, superando la tradizionale dicotomia in termini di protezione sociale che ha caratterizzato per tanto tempo il mercato del lavoro, e fra le altre iniziative legislative, ovviamente, quella del blocco dei licenziamenti, che ha dato luogo ad un rilevante dibattito nella dottrina giuslavorista e su cui anche per ragioni di spazio non ci si può soffermare.

Ciò non significa sopprimere l'altro polo dialettico, vale a dire l'anima "economicista" e produttivistica del diritto del lavoro, la sua funzionalizzazione alle mutevoli esigenze del mercato, in contrasto con il bisogno di tutela e di uguaglianza, ma comprendere e sottolineare il diverso equilibrio sistemico che si sta formando, e forse stabilizzando, fra queste due inesauribili fonti di conflitti nell'orbita giuslavorista.

Il quadro è molto complesso e non si può dire certamente statico, così come le incertezze e gli interrogativi di questa difficile fase di cambiamento, i nuovi rischi per la collettività, sono anch'essi numerosi. Niente sarà come prima, ha scritto Irti, e forse più di questo è oggi veramente difficile dire.

Abstract

L'autore esamina nel suo contributo alcuni cambiamenti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro avvenuti nell'ultima fase storica della legislazione del lavoro, da cui si intravede un nuovo orientamento generale, che sembra mettere in primo piano la questione della sicurezza e della tutela del lavoro. Questo percorso critico è collegato ad un nuovo clima culturale, che l'autore mette in evidenza nella prima parte del suo lavoro, coi un diverso rapporto fra economia e società. In tale contesto l'autore inserisce i nuovi interventi legislativi nella fase attuale dell'emergenza epidemica, di cui discute criticamente nella seconda parte del saggio. Le conclusioni non sono però assertive e l'autore considera questi cambiamenti soltanto come indicatori di nuovi scenari possibili, senza poter prevedere in nessun modo l'assetto futuro delle relazioni giuridiche.

The author examines in his contribution some changes in the regulation of employment relationships that occurred in the last historical phase of labor legislation, from which a new general orientation can be glimpsed, which seems to put the issue of safety and protection of work in the foreground. This critical path is connected to a new cultural climate, which the author highlights in the first part of his work, with a different relationship between economy and society. In this context, the author places the new legislative interventions in the current phase of the epidemic emergency, which he critically discusses in the second part of the essay. The conclusions are not, however, assertive and the author considers these changes only as indicators of new possible scenarios, without being able to predict in any way the future structure of legal relations.

Key words

Epidemia Covid, legislazione di emergenza, nuove tutele, sicurezza, post-liberismo.

Covid epidemic, emergency legislation, new safeguards, security, post-liberalism.